





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato  
cra@regione.piemonte.it

Prot. 4577/2f. 8

Data 10/4/2006

CPA VCO

c.a. Presidente  
Sig. Maurizio Besana  
c.a. Segretario  
D.ssa Barbara Pellini

SEDE

c.a. Presidenti CPA  
c.a. Segretari CPA  
del Piemonte

LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Richiesta parere. Requisiti responsabile tecnico di impresa di pulizia e disinfezione.**

La CPA del Verbano Cusio Ossola ha formulato richiesta di parere in merito alla possibilità di iscrivere quale Responsabile tecnico di impresa di pulizia e disinfezione ex legge 82/94 un soggetto in possesso dei seguenti requisiti: assolvimento obbligo scolastico e due anni di attività lavorativa come bidello presso istituto scolastico pubblico.

L'art. 2 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274 specifica che al fine di svolgere l'attività di pulizia, di disinfezione di derattizzazione e di sanificazione occorre possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, ed i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa.

Ai sensi del citato articolo 2, comma 3 lettera a) i requisiti tecnici professionali previsti dal 2 comma sono i seguenti: " a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporale vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, **in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore socio partecipante al lavoro o titolare di impresa....**"

Rilevato che nel caso di specie nessuna delle condizioni di cui sopra appare soddisfatta, in relazione alla posizione del richiedente, il quale ha sostenuto di avere svolto attività di pulizia, ma all'interno di imprese non del settore (istituto scolastico) né ha provato di avere svolto tali attività all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, si ritiene, pertanto, che l'istante non sia legittimato all'esercizio dell'attività di impresa di pulizia e disinfezione.

Cordiali saluti

Responsabile del Settore  
D.ssa Tiziana Bernengo

AM/RP

Il Presidente C.R.A.  
Marco Borgogno